

## **Commento**

**concernente la modifica dell'OMAI del 22 novembre 2007**

### **Articolo 2 capoverso 4 e 5**

#### *Capoverso 4*

Per creare, per quanto possibile, una normativa chiara e garantire la certezza giuridica necessaria, d'ora in poi, in mancanza di convenzioni tariffali, i sussidi massimi non saranno più fissati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ma figureranno nell'allegato. Ciononostante rimane garantita una modifica semplice e rapida, in quanto si tratta nella fattispecie di un'ordinanza dipartimentale che può essere adeguata in modo relativamente semplice.

In assenza sia di convenzioni tariffali che di sussidi massimi nell'allegato vengono prese a carico le spese effettive.

#### *Capoverso 5*

Sono state apportate modifiche redazionali al testo italiano.

### **Articolo 3 (Forma della consegna)**

Per facilitare la comprensione il vigente articolo 3 è stato suddiviso in due capoversi. Il disciplinamento concernente il versamento di sussidi unici o periodici e delle spese di noleggio per i mezzi ausiliari, contenuto nel secondo periodo, è stato integrato nell'articolo 3<sup>bis</sup>.

Il *capoverso 1* stabilisce il principio che l'assicurato diventa proprietario del mezzo ausiliario consegnatogli, a condizione che non sia prevista un'altra disposizione (corrisponde all'ultimo periodo dell'articolo 3 vigente).

Il *capoverso 2* corrisponde al primo periodo dell'articolo 3 vigente.

Inoltre sono state apportate modifiche redazionali al testo italiano.

### **Articolo 3<sup>bis</sup>** **(Rimborso di mezzi ausiliari)**

Il *capoverso 1* stabilisce le forme di rimborso per i mezzi ausiliari. In particolare l'assicurazione può versare sussidi unici o periodici per un mezzo ausiliario acquistato (corrisponde al vigente articolo 3 secondo periodo), rimborsare un importo forfetario (giusta l'articolo 21 capoverso 3 primo periodo LAI) o assumere le spese di noleggio per un mezzo ausiliario noleggiato (corrisponde al vigente articolo 3 secondo periodo).

#### *Capoverso 2*

Per creare, per quanto possibile, una normativa chiara e garantire la certezza giuridica necessaria, l'importo dei rimborsi figurerà nell'allegato. Ciononostante rimane garantita una modifica semplice e rapida, in quanto si tratta nella fattispecie di un'ordinanza del Dipartimento che può essere adeguata in modo relativamente semplice.

### **Articolo 6** **(Debita cura)**

Il *capoverso 1* corrisponde al primo periodo del capoverso 1 vigente. L'ultimo periodo del capoverso 1 vigente può essere semplicemente soppresso, in quanto non è più applicato nella prassi.

#### *Capoverso 2*

Le sanzioni per l'inadempienza delle condizioni saranno fissate nel nuovo articolo 6<sup>bis</sup> capoverso 2. Per quanto riguarda l'obbligo per l'assicurato di versare un indennizzo adeguato se un mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile, d'ora in poi sarà sufficiente qualsiasi violazione del dovere di diligenza.

### **Articolo 6<sup>bis</sup>(nuovo)** **(Garanzia dell'uso conformemente allo scopo previsto)**

#### *Capoverso 1*

L'importo che l'assicurato riceve giusta l'articolo 3<sup>bis</sup> capoverso 1 lettere a e b deve essere utilizzato per l'acquisto di un mezzo ausiliario.

Il *capoverso 2* corrisponde nel suo contenuto al vigente articolo 6 capoversi 1 secondo periodo e 2.

Inoltre sono state apportate modifiche redazionali al testo italiano.

## **Articolo 7 (Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione)**

### *Capoverso 1*

Sono state apportate modifiche redazionali al testo italiano.

### *Capoverso 2*

L'ultimo periodo del capoverso 2 vigente può essere semplicemente soppresso, in quanto il numero di chilometri non è più applicato nella prassi (vedi commento all'articolo 6 capoverso 1). D'ora in poi la prassi fisserà esplicitamente una partecipazione dell'assicurato alle spese di riparazione. L'importo della partecipazione alle spese va fissata nell'allegato.

### *Capoverso 3*

Per creare, per quanto possibile, una normativa chiara e garantire la certezza giuridica necessaria, d'ora in poi l'importo dei sussidi annui per l'uso e la manutenzione dei mezzi ausiliari sarà fissato nell'OMAI. Il sussidio ammonta, come finora, all'importo delle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Per casi speciali l'allegato può prevedere un altro importo (ad es. manutenzione di apparecchi acustici).

Nonostante la determinazione dei sussidi direttamente a livello di ordinanza, rimane garantita una modifica semplice e rapida, in quanto si tratta nella fattispecie di un'ordinanza del Dipartimento che può essere adeguata in modo relativamente semplice.

Il *capoverso 4* corrisponde in gran parte alla disposizione vigente; tuttavia, come per il *capoverso 3*, si prevede che l'importo del sussidio mensile per le spese di mantenimento di un cane da guida per ciechi sia fissato nell'allegato.

## **Articolo 8 (Diritto al rimborso delle spese per mezzi ausiliari)**

### *Capoverso 1*

Sono state apportate modifiche redazionali al testo italiano.

### *Capoverso 2*

Sono state apportate modifiche redazioni al testo tedesco.

### Capoverso 3

Sono state apportate modifiche redazionali al testo italiano.

### **Allegato, Lista dei mezzi ausiliari**

Fatta eccezione per il numero 14.03, la lista dei mezzi ausiliari rimane materialmente invariata. D'ora in poi, invece, le forme della consegna, i sussidi massimi e le partecipazioni alle spese, già applicati, saranno fissati direttamente nell'ordinanza. L'obiettivo della modifica è di rendere più chiare le disposizioni applicabili, garantendo così in particolare una maggiore certezza giuridica.

### **Numero 14.03**

D'ora in poi i letti azionati elettricamente non verranno più noleggiati, ma consegnati in prestito. L'assicurazione rimborsa il prezzo di acquisto, ma al massimo 2'500 franchi (base di calcolo: prezzo di mercato medio per la fornitura di mezzi ausiliari di tipo semplice e adeguato). La consegna avviene in prestito analogamente ad altri mezzi ausiliari e implica che i mezzi che non sono più utilizzati dall'assicurato vanno restituiti al deposito AI. Se un letto azionato elettricamente è disponibile in un deposito AI, sarà questo ad essere consegnato in prestito. Visto che i depositi AI dispongono già dell'infrastruttura necessaria per la nuova forma della consegna, non vi saranno spese supplementari. La consegna in prestito dei letti azionati elettricamente e la loro restituzione ai depositi AI permetterà invece di realizzare risparmi stimati a 700'000 franchi l'anno (sulla base di un sussidio massimo di 2'500 franchi e di un prezzo di deposito di 1800 franchi per un reimpiego di circa 1000 letti l'anno, stando alle stime della FSCMA).

Poiché si prevede che in media un assicurato necessita di un letto azionato elettricamente per un periodo prolungato (si dispone soltanto di statistiche limitate in merito), con il sussidio massimo rispetto alle spese di noleggio sostenute finora risulta presumibilmente un altro risparmio (spese di noleggio per 8 anni (durata di utilizzazione media di un letto): 7'200 franchi contro 2'500 franchi più le spese di riparazione).

### **Numero 15.02**

D'ora in poi gli apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici potranno essere concessi anche ad assicurati che soffrono di gravi difficoltà nel parlare o nello scrivere. Viene così resa meno restrittiva la normativa vigente, che presuppone che l'assicurato sia totalmente incapace di parlare e di scrivere. In futuro, quindi, avranno diritto agli apparecchi di comunicazione anche gli assicurati affetti da trisomia 21, che non sono totalmente incapaci di parlare, ma dispongono soltanto di un lessico molto ridotto.

In seguito alla nuova normativa è presumibile un aumento del numero di apparecchi consegnati (ad es. apparecchi B.A.Bar). Nel contempo il numero complessivo dei possibili utenti è limitato. Per gli apparecchi di comunicazione molto costosi non bisogna attendersi spese supplementari viste le indicazioni richieste (ad es. computer con dispositivo di comando per gli occhi).

Le limitazioni per la consegna di apparecchi di comunicazione agli allievi che frequentano scuole speciali vengono mantenute. Il loro scopo è di evitare un doppio finanziamento (art. 19 e 21 LAI).

### **Disposizione transitoria**

Il passaggio, per quanto riguarda la consegna dei letti azionati elettricamente, dalla locazione al prestito era già stato annunciato ai centri di noleggio nel febbraio 2006. Ciononostante, considerata la necessità dell'attuazione amministrativa da parte degli uffici AI, il nuovo sistema non sarà applicato dall'oggi al domani. Per questo motivo la disposizione transitoria prevede che le spese di noleggio per i letti azionati elettricamente saranno assunte ancora per un anno.

### **Conseguenze finanziarie**

Poiché la presente modifica costituisce in gran parte un trasferimento della prassi vigente all'allegato dell'ordinanza (cfr. commento concernente l'allegato, lista dei mezzi ausiliari), per principio non vi saranno conseguenze finanziarie.

La modifica della forma della consegna per quanto riguarda i letti azionati elettricamente permetterà invece di realizzare risparmi (cfr. commento concernente il n. 14.03).